

(N. 1640)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPADACCIA e STANZANI GHEDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1981

#### Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla produzione bellica

ONOREVOLI SENATORI. — La vicenda di Maurizio Saggiaro, attrezzista della fonderia MPR di Baranzate, che ha rifiutato di prestare la propria opera nella produzione di materiale bellico, ripropone l'urgenza di un riconoscimento giuridico di questa forma di obiezione di coscienza. Lo stesso problema fu sollevato nel 1971 in occasione di un'altra obiezione dell'operaio Achille Croce di Condove.

Non è infatti ammissibile non prevedere una particolare tutela per i lavoratori che non intendano essere complici della produzione, commercio e trasporto di mezzi bellici, proprio nel momento in cui appare sempre più chiaro che uno degli ostacoli maggiori al disarmo è rappresentato dagli interessi connessi a questa attività industriale che in Italia occupa circa 90.000 persone con un fatturato di circa 4.000 miliardi.

Del resto il principio dell'obiezione di coscienza in relazione a determinate attività lavorative è già entrato nel nostro ordinamento giuridico con la legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente « norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione

volontaria della gravidanza ». A questo punto sarebbe incoerente riconoscere solo il diritto all'obiezione di coscienza del medico che non intende sopprimere una ipotesi di vita e abbandonare al ricatto del licenziamento il lavoratore che non intende essere diretto complice di una produzione di mezzi destinati con certezza ad uccidere non feto ma persone.

Una riflessione più approfondita di questo problema dovrebbe portarci anzi ad affermare che l'obiezione di coscienza a tutte le attività connesse alla preparazione della guerra è un diritto-dovere del cittadino. La responsabilità della creazione dell'immenso e tremendo arsenale bellico esistente nel mondo appartiene infatti non solo ai governanti ed ai rappresentanti politici, sindacali e imprenditoriali, ma anche ad ogni singolo cittadino che nell'esercizio della sua sovranità, nel lavoro come nella espressione della volontà politica, contribuisce a determinare la politica nazionale e quindi le scelte militari.

In questo filone di pensiero si inseriscono le posizioni espresse sia dall'area poli-

tica radicale e non violenta, sia da quella autenticamente cristiana. Nel preambolo allo statuto del partito radicale è, per esempio, contenuta la proclamazione del « dovere alla disobbedienza, alla non collaborazione, alla obiezione di coscienza, alle supreme forme di lotta non violenta per la difesa, con la vita, della vita, del diritto, della legge » e la dichiarazione di conferire all'imperativo cristiano e umanistico del « non uccidere » valore di legge storicamente assoluta, senza accezioni, nemmeno quella della legittima difesa. La responsabilità del singolo viene quindi esaltata e la giustificazione storica delle violenze individuali o collettive, cioè la difesa, viene respinta.

Rilevanti anche nell'area cristiana sono le affermazioni relative al dovere del singolo di attivare le sue responsabilità obiettando, rifiutando di collaborare con tutte quelle attività preparatorie della guerra. Giovanni Paolo II ha parlato di incompatibilità per lo scienziato cristiano con la ricerca militare. Monsignor Luigi Bettazzi, vescovo di Ivrea, si è posto, sul settimanale diocesano « Il risveglio », l'interrogativo relativo al diritto-dovere del cristiano, chiamato a lavorare alla costruzione di armi, di compiere un'obiezione di coscienza. Bettazzi risponde affermativamente sostenendo che i cristiani devono operare « pressioni » perchè « quella posizione sia riconosciuta non solo legittima, ma doverosa » e perchè favorisca « giudizi più netti » del magistero ecclesiastico.

Prendendo poi spunto dalla vicenda di Maurizio Saggioro, monsignor Bettazzi nota che, dopo i primi secoli della storia della chiesa nei quali « era praticamente una legge », successivamente l'obiezione di coscienza al servizio militare e al « culto pagano della vita militare » è stata vista dagli stessi cristiani con sfavore e addirittura condannata. Il vescovo a questo proposito ricorda che nel 1965 don Lorenzo Milani e padre Ernesto Balducci furono processati per « avere esaltato l'obiezione di coscienza » e alcuni ambienti cattolici parlarono addirittura di « insulto alla patria e ai suoi caduti » e definirono l'obiezione di coscienza « estranea al comandamento cristiano dell'amore ed espressione di viltà ».

Ma « il nocciolo della questione », secondo monsignor Bettazzi, è il « giudizio cristiano della guerra ». A questo proposito il vescovo fa notare come il messaggio evangelico sia oltremodo esplicito e cita quanto affermò don Sturzo già nel 1928: « Non vi è più alcuna distinzione tra aggressione e difesa... per conseguenza il rifiuto del servizio militare è un dovere obiettivo per ogni cattolico che voglia mantenersi fedele all'insegnamento di Gesù e consapevole della criminale assurdità della guerra ». Sul problema della pace, prosegue poi monsignor Bettazzi sempre sul settimanale diocesano, « non devono spaventarci — almeno non devono spaventare il magistero — le conseguenze politiche, così come non ci hanno spaventato di fronte al grave problema dell'aborto: devono soltanto spingerci a cercare sempre maggiore chiarezza e coerenza ». « Vorremmo — conclude monsignor Bettazzi — che l'esempio del Saggioro fosse seguito da molti. Ma intanto facciamo pressioni sui sindacati, sui responsabili politici, sull'opinione pubblica perchè sia riconosciuto il diritto all'obiezione di coscienza per la costruzione delle armi. Ma facciamo ancora più pressione sull'opinione pubblica cristiana, sulla nostra stessa coscienza, perchè quella posizione sia riconosciuta non solo legittima, ma doverosa per ogni cristiano, e perchè essa favorisca giudizi più netti del magistero e impegni più coerenti da parte dei credenti ».

Come è poi possibile conferire agli eserciti e alle armi sempre più distruttive una capacità difensiva quando ormai la stessa concezione della difesa comporta l'eliminazione fisica del difeso? Come è possibile prestare la propria opera per la costruzione di armi che oggi, dopo esser state esportate, saranno con certezza usate per uccidere altri lavoratori o per conculcare i loro diritti civili e politici essenziali?

Da queste premesse nasce la proposta, seppur limitativa, di riconoscere per via legislativa il diritto all'obiezione di coscienza del lavoratore alla produzione bellica.

Il disegno di legge che portiamo all'attenzione di tutti i colleghi, riproponendo le

stesse modalità di riconoscimento della obiezione di coscienza dei medici non abortisti, non prevede alcuna « commissione » che accerti la fondatezza dei motivi del rifiuto, e cioè che inquisisca nella coscienza del lavoratore, nè forme di penalizzazione dell'obietto.

La normativa proposta, inserendosi organicamente nello statuto dei lavoratori, riconosce e garantisce l'obiezione del lavoratore su sua semplice dichiarazione. L'obiezione è poi estesa a tutte le attività connesse alla produzione bellica prevedendo anche la possibilità di rifiutare la propria opera nell'attività di produzione, commercio e trasporto di mezzi che, con certezza, saranno utilizzati per finalità belliche.

Rappresenterebbe infatti il massimo dell'ipocrisia non garantire l'obiezione di coscienza nel caso, per esempio, della produzione di veicoli da trasporto come elicotteri o aerei che, successivamente alla vendita,

vengono armati e utilizzati praticamente nella guerra.

Il problema più complesso si è posto per i dipendenti delle aziende che operano esclusivamente nel settore militare. È sembrato ai presentatori che fosse necessario incentivare forme di conversione e diversificazione civili delle aziende e che, quindi, potesse essere riconosciuto, in linea di principio, anche il rifiuto del dipendente di tali attività produttive, penalizzando, anzi, quegli imprenditori che non avessero neppure tentato esperimenti di conversione e di diversificazione produttiva dal settore militare a quello civile.

Auspichiamo quindi una particolare attenzione da parte dei colleghi ad un disegno di legge che vuole rappresentare innanzitutto un segno, una testimonianza di pace, capace di invertire, almeno nel diritto positivo, il riflusso militarista e la complicità culturale con la corsa al riarmo e alla guerra.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Dopo l'articolo 1 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. — Il lavoratore può rifiutare di prestare la propria opera nelle attività di produzione, commercio e trasporto di armi o parte di armi.

Il lavoratore può altresì rifiutare di prestare la propria opera nelle attività di produzione, commercio e trasporto di manufatti o comunque beni che, con certezza, saranno utilizzati per finalità belliche e nelle relative attività di servizio.

La dichiarazione dell'obiettore può essere comunicata al datore di lavoro in ogni momento dell'attività lavorativa.

La dichiarazione di obiezione di coscienza esonera il lavoratore dalla prestazione delle attività di cui al comma precedente. Il datore di lavoro è tenuto ad utilizzare l'obiettore di coscienza in attività lavorative non connesse a produzioni militari.

Per il licenziamento del lavoratore che abbia presentato la dichiarazione di obiezione di coscienza si applica sempre quanto previsto dall'articolo 18 della presente legge anche per ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa meno di quindici dipendenti.

Nel caso in cui la dichiarazione di obiezione di coscienza fosse presentata da un dipendente di una azienda che operi esclusivamente nei settori di cui al primo comma del presente articolo, il datore di lavoro è tenuto ad esonerare l'obiettore dalle attività lavorative e a corrispondergli integralmente lo stipendio, versando i relativi contributi.

L'obiettore di coscienza di cui al precedente comma potrà essere impiegato in attività lavorative non connesse all'attività bellica solo nel caso in cui saranno state realizzate conversioni parziali o totali dell'attività produttiva dal settore militare a quello civile.

L'obiettore di coscienza di cui ai due precedenti commi potrà essere licenziato solo nel caso in cui presti altra attività lavorativa retribuita ».